

Consolidati i bonus energetici

Con il 2023 cresce l'impegno del governo nel sostegno alle imprese colpite dal caro energia a causa del conflitto russo ucraino. Come prevede la bozza della legge di bilancio 2023 approvata dal Consiglio dei ministri, le aliquote dei bonus energetici verranno elevate fino al 45% a fronte dei consumi che le imprese gasivore, energivore e non gasivore/energivore effettueranno nel corso del primo trimestre del prossimo anno. Per ridurre gli effetti economici negativi degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico interverrà anche l'Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) annullando, sempre nel primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. I bonus energetici saranno utilizzabili in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023.

Credito d'imposta per le imprese energivore. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi), hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, verrà riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un credito di imposta pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023. Il bonus è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla

media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Credito d'imposta per le imprese con potenza superiore a 4,5 kW. A favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, verrà riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un credito di imposta pari al 35% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media, riferita al quarto trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Credito d'imposta per le imprese gasivore. Alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore) verrà riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un credito di imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare del 2023 (per usi energetici diversi da quelli termoelettrici), qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, relativa al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero (Mi-gas) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio, riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Credito d'imposta per le imprese non gasivore. Nei confronti delle imprese diverse da quelle gasivore verrà riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un credito di imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, relativa al quar-

to trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mi-gas, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio, riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Obblighi del fornitore. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria si rifornisca, nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, quest'ultimo, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, dovrà inviare su richiesta del proprio cliente una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre 2023.

La definizione del contenuto della comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore verranno definite dall'Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente).

Utilizzo dei bonus. I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023, sono cedibili solo per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari abilitati. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica verranno definite con provvedi-

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1601 - T.1739



06901

mento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
06901 **Azzeramento oneri di sistema.** Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Arera annullerà nel primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kw (anche superiore per utenze connesse in media e alta/altissima tensione o per usi pubblici).

06901

© Riproduzione riservata

I crediti d'imposta energetici	
Imprese energivore: costo per kWh superiore del 30% rispetto al 1° trimestre 2019	Bonus del 45% della spesa per l'energia acquistata e utilizzata nel primo trimestre 2023
Imprese con potenza superiore a 4,5 kw: costo per kWh superiore al 30% rispetto al 1° trimestre 2019	Bonus del 35% della spesa per l'energia acquistata e utilizzata nel primo trimestre 2023
Imprese gasivore: costo medio del gas superiore al 30% rispetto al 1° trimestre 2019	Bonus del 45% della spesa per il gas acquistato e utilizzato nel primo trimestre 2023
Imprese non gasivore: costo medio del gas superiore al 30% rispetto al 1° trimestre 2019	Bonus del 45% della spesa per il gas acquistato e utilizzato nel primo trimestre 2023